

# COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT


2018

11-12

- 7** Impresa sociale: le modifiche del Decreto correttivo
  
- 11** Sport dilettantistico: applicabilità dei benefici fiscali
- 19** Riforma del Terzo Settore: lo stato dell'arte
- 31** Società consortile: la clausola di esclusione (di diritto) del socio
- 40** Mutuo non frazionato: la detrazione spetta alla cooperativa edilizia e non al socio
- 45** Centri accoglienza per migranti: i chiarimenti delle Entrate sul regime IVA applicabile

## AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Microcredito
- Welfare e assistenza sociale





***Non ti puoi fidare di tutti.***  
**Affidati a No Risk Visure.**

In un'unica piattaforma digitale tutti i servizi dei migliori provider.

**Cosa contiene:**

- Informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali
- Visure camerali, immobiliari e catastali protesti, falliti e pregiudizievoli
- Bilanci di tutte le società di capitale italiane
- Rintracci e investigativi
- Rapporti informativi italiani e esteri

**Lo usi per:**

- Valutare l'affidabilità di clienti e fornitori
- Recuperare crediti e accedere a finanziamenti
- Riclassificare, analizzare e depositare un bilancio



**No Risk Visure**

In collaborazione con:



IC InfoCamere

Provalo subito su  
**[www.noriskvisure.it](http://www.noriskvisure.it)**

## Riforma del Terzo settore

### **Impresa sociale: le modifiche del Decreto correttivo**

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 95/2018 (Decreto correttivo), si completa il quadro generale di riforma dell'impresa sociale. Per la verità il provvedimento ha introdotto poche correzioni/chiarificazioni rispetto al testo originario (D.Lgs. n. 112/2017). Basti citare, in proposito le modifiche all'art. 18, soprattutto i primi due commi.

In alcuni casi, anzi, come meglio si vedrà nel testo, omettendo alcune integrazioni che sembrano necessarie per dare piena funzionalità alla riforma in settori chiave del sociale e che erano state approvate in via preliminare dal precedente Governo.

*di Gianni Mario Colombo*

**7**

## ASD

### **Sport dilettantistico: applicabilità dei benefici fiscali**

L'Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 18/E/2018, importanti chiarimenti in ordine a questioni fiscali di interesse di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il documento di prassi ha fornito risposte ai numerosi dubbi interpretativi sorti in merito all'applicabilità di alcuni benefici fiscali come la detassazione dell'IRES e la forfetizzazione dell'IVA, i casi di decadenza dal regime agevolato della Legge n. 398/1991, la tassabilità dei beni in seguito alla devoluzione del patrimonio, il superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 euro in corso d'anno.

L'Agenzia delle entrate si è, inoltre, soffermata sulle spesso trascurate clausole statutarie di democraticità interna, fondamentali nel determinare l'effettività del rapporto associativo e, quindi, il riconoscimento dei benefici fiscali.

*di Bruno Pagamici*

**11**

## Riforma del Terzo Settore

### **Riforma del Terzo Settore: lo stato dell'arte**

Obiettivo del presente lavoro è quello di delineare, assieme alla sua evoluzione storico-legislativa, il quadro della legislazione statale vigente in tema di organizzazioni non profit, cioè tutte quelle organizzazioni di diritto privato che non hanno uno scopo di lucro, comprese quelle che hanno forma giuridica di impresa, ma non hanno scopo di lucro e producono beni e servizi di utilità sociale. Se da un alto l'interesse sull'argomento è crescente, dall'altro il primo ostacolo consiste proprio nella difficoltà di individuare e coordinare, innanzi tutto definendone bene gli ambiti di applicazione, i testi legislativi sulla materia. Il settore, infatti, è stato interessato da una profonda evoluzione negli anni Novanta, culminata nell'attuale riforma (quasi) globale e molto profonda, la c.d. riforma del terzo settore e dell'impresa sociale, destinata ad entrare pienamente in vigore nel 2020.

*di Gianfranco Visconti*

**19**

## Statuti

### **Società consortile: la clausola di esclusione (di diritto) del socio**

Gli statuti di società consortili prevedono, sovente, la clausola di esclusione di diritto del socio per "sottoposizione a concordato". Una lettura critica di una siffatta clausola solleva numerosi dubbi relativi alla sua validità (e quindi all'effettivo verificarsi dell'esclusione), al tema non irrilevante del tempo in cui si sarebbe verificata l'esclusione (se cioè si possa "invocare" oggi una esclusione avvenuta anni addietro) ed alle conseguenze pratiche di questa sorta di "retroattività".

*di Pierluigi Morara*

**31**

# Sommario

---

## Mutuo ipotecario

### **Mutuo non frazionato: la detrazione spetta alla cooperativa edilizia e non al socio**

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa e ancora non frazionato, non spetta al socio, ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il finanziamento ed è proprietaria dell'immobile.

*di Federico Gavioli*

**40**

## IVA

### **Centri accoglienza per migranti: i chiarimenti delle Entrate sul regime IVA applicabile**

L'Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all'aliquota IVA applicabile ai servizi di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

L'Amministrazione finanziaria distingue tra le prestazioni rese nell'ambito di centri di accoglienza con più o meno di 300 posti, prevedendo solo in quest'ultimo caso l'esenzione IVA, con l'eccezione delle cooperative sociali.

*di Sara Agostini*

**45**

---

## Agevolazioni e finanziamenti

### **Le opportunità**

... dall'Europa

**48**

... dallo Stato

**49**

... dalle Regioni

**54**

... dalle Fondazioni

**60**

*a cura di Bruno Pagamici*

---

## Panorama normativo

### **Rassegna di documentazione**

Prassi

**63**

---

## Agenda

### **Le scadenze di dicembre 2018**

**67**

# COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

## Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

### Coordinamento:

**Laura Macrì** - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale  
**Gian Mario Colombo** - Dottore commercialista in Milano

### Comitato di Redazione:

**Gianni Bragaglia** - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

**Giannino Cascardo** - Economista d'impresa

**Laura Castaldi** - Professore diritto tributario Università Siena

**Patrizia Clementi** - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

**Emanuele Cusa** - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

**Sebastiano Di Diego** - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

**Laura Iacone** - Ministero Sviluppo economico

**Guido Martinelli** - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

**Pier Luigi Morara** - Avvocato

**Monica Poletto** - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

**Paola Polliani** - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

**Roberto Randazzo** - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

**Claudio Riciputi** - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

**Marta Saccaro** - Dottore commercialista

**Maurizio Setti** - Dottore commercialista

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

### Pubblicità



**Wolters Kluwer**

E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI), Italia

### Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 12 ottobre 2018

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Cooperative e Enti non profit  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
Tel. 02 82476.016  
e-mail: [redazione.fiscale.ipsoa@wki.it](mailto:redazione.fiscale.ipsoa@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999  
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it)  
[www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

### Italia

Annuale € 210,00

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldatall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).



# TESORERIA AZIENDALE

a cura di Fabrizio MASINELLI e Davide GIOVANELLI

Il volume esamina nel dettaglio il ruolo e le problematiche della professione del tesoriere focalizzandosi sull'organizzazione e le analisi tipiche della tesoreria, il rapporto banca-impresa, la pianificazione finanziaria, il cash management, il cash pooling, le tecnologie a supporto della funzione e la comunicazione finanziaria. Si analizza, inoltre, il problema del controllo dei rischi di cambio o sui rischi tasso, nel caso di ricorso a prestiti a medio o lungo termine con istituti bancari nazionali od internazionali per finanziare investimenti o operazioni sul capitale. Questa nuova edizione si arricchisce di un'ampia trattazione sulla gestione del trade e sul cybercrime.



# Impresa sociale: le modifiche del Decreto correttivo

di **Gianni Mario Colombo**

## L'approfondimento

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 95/2018 (Decreto correttivo), si completa il quadro generale di riforma dell'impresa sociale. Per la verità il provvedimento ha introdotto poche correzioni/chiarificazioni rispetto al testo originario (D.Lgs. n. 112/2017). Basti citare, in proposito le modifiche all'art. 18, soprattutto i primi due commi.

In alcuni casi, anzi, come meglio si vedrà nel testo, omettendo alcune integrazioni che sembrano necessarie per dare piena funzionalità alla riforma in settori chiave del sociale e che erano state approvate in via preliminare dal precedente Governo.

### Riferimenti

D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018 il D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018 relativo alle "disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale". Si evidenziano di seguito le principali variazioni intervenute.

### Modifiche statutarie per le imprese già costituite

Il termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, originariamente fissato al 20 luglio 2018, viene prorogato al 20 gennaio 2019.

La modifica consente alle imprese sociali costituite in base alla disciplina previgente (D.Lgs. n. 155/2006) di fare una scelta ponderata, preparandosi meglio ai nuovi e diversi adempimenti introdotti dalla riforma. Per quanto riguarda i contenuti, tra le modifiche di maggiore impatto, ad esempio, ricordiamo che il

D.Lgs. n. 112/2017 prevede l'obbligo per tutte le imprese sociali, di nominare un organo di controllo interno, qualunque sia la loro dimensione (art. 10), che vigili sulla correttezza dell'operato degli amministratori, e norme più stringenti sul coinvolgimento dei lavoratori (art. 11) e più in generale degli *stakeholder* nella gestione dell'impresa.

Circa i termini di tale adeguamento una particolarità importante è rappresentata dalle cooperative sociali i loro consorzi, i quali acquisiscono "di diritto" la qualifica di imprese sociali.

Ciò sta a significare che essi applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 "nel rispetto della normativa specifica delle cooperative (L. n. 381/1991), ed in quanto compatibili".

Essere "di diritto" impresa sociale significa che non è necessario verificare i requisiti essenziali per la qualifica previsti dal D.Lgs. n. 112/2017, come invece avviene per le altre imprese sociali.

In quest'ottica ci si è posta la domanda se il nuovo termine di adeguamento degli statuti per le cooperative sociali già esistenti. A tal proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 91/2018/1 - La nuova impresa sociale -) ha ritenuto che: "considerato infine che le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 (20 luglio 2017), previsto dall'art. 17, comma 3, del Decreto stesso con la conseguenza che le cooperative sociali esistenti potranno accedere ai benefici previsti per impresa sociale senza necessità di compiere modifiche statutarie".

**Gian Mario Colombo** - Dottore Commercialista e Revisore Contabile

### Il lavoro volontario nell'impresa sociale

Vale la pena ricordare che i volontari dovranno essere inseriti in un apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, il numero dei volontari non potrà superare quello dei lavoratori dipendenti.

La riforma definisce i confini tra il ruolo del volontariato e quello dei lavoratori dipendenti.

Con il Decreto correttivo vengono chiarite le modalità di impiego dei volontari nelle imprese sociali, al fine di evitare il rischio di comportamenti elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali dalla Legge n. 381/1991 (art. 2, comma 5), l'azione dei volontari deve essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori occupati nell'impresa, che devono possedere precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni da svolgere, nonché i titoli formativi previsti dalle varie discipline di settore. Occorrerà, pertanto, prestare attenzione alle mansioni assegnate ai volontari che possono soltanto avere carattere di complementarità rispetto a quelle dei dipendenti.

### Lavoratori "molto svantaggiati" - Termini di impiego

Per alcuni tipi di imprese riveste un ruolo importante l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. A prescindere dall'oggetto sociale si considera di interesse generale l'attività di impresa nella quale sono occupati in misura almeno pari al 30% dei lavoratori, soggetti "deboli" o soggetti "molto svantaggiati" (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o al ricorrere di specifiche condizioni da almeno 12 mesi). Ai fini del calcolo di questa percentuale "i lavoratori" molto svantaggiati non possono "contare" per più di un terzo.

Dal D.Lgs. n. 95/2018 viene previsto un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori "molto svantaggiati" che devono esser impiegati. Questi soggetti si considerano svantaggiati solo per

#### OSSERVAZIONI

Il Decreto correttivo intende limitare l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, stabilendo che la loro azione può essere complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori che devono avere precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni da svolgere ed i titoli formativi previsti dalle varie discipline.

i primi 24 mesi dall'assunzione, decorsi i quali non possono rientrare nel calcolo della percentuale (30%) prevista dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017. E ciò allo scopo d'evitare che anche laddove i lavoratori siano usciti dalla condizione di "svantaggio" l'impresa possa continuare a beneficiare della qualifica di impresa sociale.

### Cooperative - imprese sociali: ristorni

Il Decreto correttivo, integra l'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, confermando l'assenza di distribuzione, anche indiretta, di utili in fase di assegnazione dei ristorni ai soci da parte delle cooperative, a condizione che l'atto costitutivo e/o lo statuto sociale indichi i criteri di ripartizione degli stessi, e che tale ripartizione avvenga in modo proporzionale, tenendo conto della quantità e qualità dello scambio mutualistico, nel rispetto dell'art. 2545-sexies del c.c.

### Cooperative - imprese sociali: operazioni straordinarie

Per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa il correttivo introduce una clausola di salvaguardia in tema di operazioni straordinarie. Trasformazioni, fusioni e scissioni poste in essere da queste imprese dovranno avvenire nel rispetto delle norme del Codice civile, (e non dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017), che, per il loro rigore, sono finalizzate a garantire che non vengano alterate le finalità tipiche e l'identità specifica di questi enti. Le disposizioni riguardano le maggioranze assembleari e le condizioni da rispettare per l'adozione della delibera e la successiva devoluzione del patrimonio.

### Misure fiscali

#### Detassazione di utili e avanzi di gestione (art. 18, comma 1)

Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali (Legge n. 381/1991) e per i consorzi tra piccole e medie imprese (Legge n. 240/1981), gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti nelle attività di interesse



generale e attività diverse non costituiscono redditi imponibili qualora siano destinati:

- ad apposita riserva indivisibile in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, utilizzata:
  - nello svolgimento dell'attività statutaria;
  - per incremento del patrimonio;
- a contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 112/2017.

Sono, invece, considerati imponibili gli utili o gli avanzi di gestione con destinazioni diverse da quelle sopra indicate, distribuiti sotto qualsiasi forma ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito di capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. È prevista, infine, la possibilità di utilizzare le riserve a copertura delle perdite, senza che ciò comporti la decadenza del regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione degli utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.

Come si vede, scompare, dopo le correzioni, la condizione dell'oggettivo utilizzo delle riserve, nel termine di due anni dal conseguimento degli utili, originariamente prevista dal D.Lgs. n. 112/2017.

#### **Variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del T.U.I.R.**

Analogamente a quanto già previsto per le società cooperative (art. 21, comma 10, Legge n. 449/1997) il comma 2 dell'art. 18, come modificato dal Decreto correttivo, non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le variazioni di cui sopra, onde evitare che le imposte dovute in conseguenza delle variazioni fiscali possano costituire a loro volta un elemento imponibile (c.d. imposta da imposta). La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggiore utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

#### **Il finanziamento dell'impresa sociale**

L'art. 18, commi 3, 4 e 5 prevede le Misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale (Legge n. 106/2016) nelle imprese sociali agendo sugli incentivi a favore di chi investe nelle imprese sociali. La disciplina viene allineata a quella delle *start up* innovative.

#### **Detrazione IRPEF per investimenti nel capitale sociale dell'impresa sociale**

È prevista la detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una società, incluse società cooperative, che abbiano:

- acquistato la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 (20 luglio 2017).
- e siano costituite da non più di cinque anni dalla medesima data (art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017).

#### **Deduzione IRES per investimenti nel capitale sociale dell'impresa sociale**

È prevista la deduzione IRES del reddito pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative:

- che abbiamo acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017;
- siano costituite da non più di cinque anni dalla medesima data (art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017).

#### **Tavola n. 1 - Incentivi sugli investimenti**

<b>Persone fisiche</b>	<b>Società</b>
Detrazione del 30%	Deduzione del 30%
Investimento massimo: euro 1.000.000	Investimento massimo: euro 1.800.000
Vincolo: mantenimento partecipazione per cinque anni	Vincolo: mantenimento partecipazione per cinque anni

#### **Fondazioni con qualifica di impresa sociale**

Estensione delle misure previste per le società agli atti di dotazione e i contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni, indipendentemente dalla data di costituzione.

Analoga misura non si applica, invece, alle imprese sociali costituite in forma di associazione in considerazione della maggior facilità con cui

tali enti possono acquisire per trasformazione la forma societaria qualora intendano avvalersi di capitale di rischio ed usufruire delle agevolazioni del D.Lgs. n. 112/2017.

### Osservazioni conclusive

Il Decreto correttivo approvato in Gazzetta ufficiale (D.Lgs. n. 95/2018) in zona cesarini, ha chiarito alcuni punti della disciplina del D.Lgs. n. 112/2017, ma non ha recepito alcuni aspetti di grande interesse per gli enti che operano nel campo socio-sanitario e socio-assistenziale.

Ci si intende riferire alle *ex* IPAB privatizzate, per le quali il Governo aveva previsto in sede di approvazione preliminare del Decreto correttivo, una deroga<sup>1</sup> alla disposizione del D.Lgs. n. 112/2017 in base alla quale le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, un qualsiasi forma anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di una impresa sociale. Il problema, in particolare, si pone in merito alla nomina di amministratori di *ex* IPAB, in base agli statuti originari da parte di enti pubblici, soprattutto enti locali, che sono stati mantenuti anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato.

È stato osservato in Commissione che nel caso di specie trattasi di una designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza.

Un altro punto critico in merito alla riforma va sottolineato.

Solo 3 provvedimenti su 12 previsti in tema di impresa sociale sono stati emanati.

Infine, come si è già detto, l'entrata in vigore delle norme fiscali è subordinata al placet della Unione Europea e all'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore.

Anche questo è un fattore di incertezza; ma gli enti sono chiamati a decidere la loro sorte futura in tempi stretti.

### Nota:

<sup>1</sup> L'art. 4 della bozza di Decreto correttivo trasmesso al Parlamento per il Parere richiesto sugli atti del Governo, (parere favorevole espresso sia dalla Camera che dal Senato - vedi Resoconto della seduta del 16 maggio dalla Commissione speciale del Senato) così si esprimeva: 1. All'art. 4, comma 3, dopo le parole "dell'art. 2359 del codice civile" sono aggiunte infine le seguenti: " , ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1990, n. 45 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".